



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 4 maggio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'1-2 maggio 2010 - Diciassettesima giornata ritorno

Atalanta-Bologna 1-1
Bari-Genoa 3-0
Cagliari-Udinese 2-2
Catania-Juventus 1-1
Chievo Verona-Napoli 1-2
Lazio-Internazionale 0-2
Milan-Fiorentina 1-0
Parma-Roma 1-2
Sampdoria-Livorno 2-0
Siena-Palermo 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 maggio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 101

1) SERIE A TIM

Gare dell'1-2 maggio 2010 - Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. LAZIO

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Lazio-Internazionale sostenitori della Soc. Lazio accendevano due fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Fiorentina sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Chievo Verona-Napoli sostenitori della Soc. Napoli facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Livorno sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto continuativamente ad un Assistente espressioni minacciose e insultanti, indirizzandogli inoltre numerose palle di carta; per avere, al 38° del secondo tempo, lanciato un accendino sul terreno di giuoco in direzione del Quarto Ufficiale; per avere infine, al termine della gara, tentato di aggredire la tifoseria avversaria non conseguendo l'intento per l'intervento delle forze dell'ordine; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persone non autorizzate; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; per avere inoltre, prima dell'inizio della gara, esposto uno striscione insultante per la categoria arbitrale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto ripetutamente all'Arbitro cori insultanti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

PELLEGRINO Maximiliano (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 45° del primo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

AMBROSINI Massimo (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere omesso, dopo l'espulsione, di uscire dal recinto di giuoco soffermandosi fino al termine della gara nei pressi della propria panchina; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JIMENEZ Luis Antonio (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORERO SANTIAGO Eduardo (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOVO Cesare (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

CASSETTI Marco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DZEMAILI Blerim (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRAVA Gianluca (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PINZI Giampiero (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

PORTANOVA Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SALIHAMIDZIC Hasan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZARATE Mauro Matias (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

MASCARA Giuseppe (Catania): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

KJAER Simon (Palermo)

PADOIN Simone (Atalanta)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

NONA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)
MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus)
PERROTTA Simone (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ZAURI Luciano (Sampdoria)
ZEBINA Jonathan (Juventus)

SESTA SANZIONE

CANNAVARO Fabio (Juventus)
TIRIBOCCHI Simone (Atalanta)
TOTTI Francesco (Roma)

QUINTA SANZIONE

BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
CAPELLI Daniele (Atalanta)
LANZAFAME Davide (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)
DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina)
EKDAL Albin (Siena)
FAVALLI Giuseppe (Milan)

PRIMA SANZIONE

BERNARDINI Alessandro (Livorno)
DE CEGLIE Paolo (Juventus)
EL SHAARAWY Stephan (Genoa)
HAMSIK Marek (Napoli)
MUTARELLI Massimo (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

JURIC Ivan (Genoa)
MEGGIORINI Riccardo (Bari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

DE ASSIS MOREIRA Ronaldo (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GASPERINI Gian Piero (Genoa): per avere, al 14° del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara, reiterando tale comportamento, al termine della gara negli spogliatoi, nei confronti di un Assistente; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAMANTE Adelio (Parma): per avere, al 22° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BOVENZI Antonio (Catania): per avere, all'11° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MAGGIO 2010

LEONARDI Pietro (Parma): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 MAGGIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta